



## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Unicusano;

**VISTA** la Legge 240/2010, così modificata dalla Legge n.79 del 29/06/2022 di conversione del Decreto-legge n.36 del 30/04/2022;

**VISTO** il Decreto rettorale n. 23/2024 del 31 gennaio 2024, con il quale è stato emanato il *Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza*;

**CONSIDERATA** la necessità di procedere alla modifica e aggiornamento del suddetto regolamento;

**VISTA** la delibera del Senato accademico del 7 maggio 2026, con la quale è stata approvata la revisione del *Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza*;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2026, con la quale è stata approvata la revisione del *Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza*;

## DECRETA

Art. 1) E' emanato il *Regolamento in materia di contratti per conferimento incarichi di docenza*, allegato al presente decreto in sostituzione del precedente (D.R. n. 23/2024 del 31 gennaio 2024).

Il presente decreto è acquisito nella raccolta ufficiale interna.

Roma, 13 maggio 2026

IL RETTORE  
Prof. Fabio Fortuna



UNIVERSITÀ  
**CUSANO**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI PER  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA  
(EX ART. 23 LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N.240)

Regolamento interno recante la disciplina dei Professori a contratto – Pag. 1 di 6

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLÒ CUSANO – TELEMATICA ROMA**  
Via Don Carlo Gnocchi, 3 – 00166 ROMA  
TEL. 06.70307312 – FAX 06.45678379 – [www.unicusano.it](http://www.unicusano.it) - unicusano@pec.it  
P.IVA 09073721004



## Sommario

<b>ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO</b> .....	3
<b>ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI INSEGNAMENTI</b> .....	3
<b>ART. 3 – REQUISITI</b> .....	3
<b>ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ</b> .....	4
<b>ART. 5 – SELEZIONE DEI CANDIDATI</b> .....	4
<b>ART. 6 – AVVISO DI SELEZIONE</b> .....	4
<b>ART. 7 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE</b> .....	4
<b>ART. 8 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA</b> .....	5
<b>ART. 9 – OGGETTO E STIPULA DEL CONTRATTO</b> .....	5
<b>ART. 10 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO</b> .....	5
<b>ART. 11 – RETRIBUZIONE</b> .....	5
<b>ART. 12 – DIRITTI E DOVERI DEI PROFESSORI A CONTRATTO TITOLARI DI INSEGNAMENTO UFFICIALE</b> .....	6
<b>ART. 13 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO</b> .....	6
<b>ART. 14 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA</b> .....	6

## REGOLAMENTO INTERNO RECANTE LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO

### Art. 1) Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la procedura per la selezione e la stipula di contratti di diritto privato dell'Università Niccolò Cusano – Telematica ROMA – di seguito denominata "Università", aventi ad oggetto l'insegnamento o lo svolgimento di attività didattiche integrative dei corsi di cui all'art. 2, nonché le modalità di partecipazione dei Professori a contratto agli organi accademici collegiali e i casi d'incompatibilità con l'attività didattica.

### Art. 2) Tipologia degli insegnamenti

L'Università, secondo le norme del presente Regolamento e nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio o con fondi aggiuntivi derivanti da finanziamenti dall'esterno, determina, in sede di programmazione didattica annuale ovvero, per far fronte a particolari e motivate esigenze didattiche, i contratti di diritto privato da stipulare, avente ad oggetto gli insegnamenti ufficiali dei corsi di:

- laurea;
- laurea magistrale;
- scuola di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master.

Tali contratti sono necessari per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche derivanti anche dal potenziamento dell'offerta formativa e per assicurare lo svolgimento di corsi integrativi di quelli ufficiali finalizzati all'acquisizione di significative esperienze professionali ovvero di risultati di particolari ricerche.

### Art. 3) Requisiti

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:

- docenti e ricercatori di altre Università anche straniere o a studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica, anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico;
- esperti appartenenti ad enti pubblici e privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. In tal caso, l'individuazione dell'esperto che assumerà l'incarico può avvenire secondo modalità concordate fra l'Università e l'Istituzione contraente anche in deroga a quelle previste dal presente Regolamento, ma con modalità che garantiscano in ogni caso una adeguata valutazione della preparazione scientifica e/o professionale del candidato. La qualificazione scientifica e/o professionale dovrà essere comprovata dal possesso di titoli scientifici e/o professionali, secondo le procedure del presente regolamento.



## **Art. 4) Incompatibilità**

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i Professori a contratto possono svolgere altre attività, purché le stesse non comportino un conflitto di interesse con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e non rechino, comunque, pregiudizio all'Università.

## **Art. 5) Selezione dei candidati**

La scelta del soggetto con cui stipulare un contratto di insegnamento avviene a seguito di procedura di valutazione comparativa dei candidati secondo le norme del presente Regolamento.

In deroga alle procedure di cui agli articoli successivi, gli Organi preposti possono conferire un incarico di insegnamento in corsi ufficiali o integrativi ad eminenti studiosi di chiara fama e di altissima qualificazione.

Possono, altresì, essere conferiti direttamente incarichi di insegnamento a soggetti abilitati, secondo le procedure di legge, all'insegnamento universitario, a coloro che ricoprono cariche di vertice nelle Istituzioni di cultura e di formazione nazionali ed estere o al personale docente strutturato presso l'Unicusano e a soggetti che già rivestano la qualifica di professore a contratto per l'Unicusano.

## **Art. 6) Avviso di selezione**

La procedura di valutazione comparativa viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento e si apre mediante emanazione di un bando, pubblicato sul sito istituzionale, nel quale sono indicati, oltre alle attività didattiche che si intendono affidare, i requisiti scientifici e professionali che i candidati devono possedere.

L'avviso di selezione deve espressamente prevedere i seguenti elementi:

- la denominazione dell'attività formativa, il settore scientifico - disciplinare di riferimento, l'indicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
- i contenuti didattici e le modalità di insegnamento previsti (sessioni on line, sessioni registrate, etc.);
- il compenso lordo da attribuire ovvero la gratuità dell'insegnamento;
- le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 7 giorni dalla pubblicazione del bando, salvo i casi di motivata urgenza connessa allo svolgimento dell'attività didattica;

Dall'avviso è data notizia sul sito istituzionale dell'Università.

## **Art. 7) Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa, redatta in carta libera e sottoscritta dalla persona interessata, deve essere inoltrata a mezzo PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nel bando di selezione.

Alla domanda sono allegati: un curriculum dell'attività scientifica, didattica e/o professionale e ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga utile per la valutazione.



## **Art. 8) Procedura di valutazione comparativa**

Il Consiglio di Dipartimento delibera la proposta di stipula del contratto, sulla base delle risultanze dell'analisi delle domande pervenute, effettuata da una Commissione ad hoc nominata dal Consiglio di Dipartimento.

In caso di rinuncia del candidato individuato come vincitore della procedura di valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento può individuare un nuovo profilo adeguato, facendo riferimento alla valutazione delle altre domande già operata dalla Commissione o procedere all'emanazione di un nuovo bando.

## **Art. 9) Oggetto e Stipula del contratto**

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'anno accademico di riferimento, della data di inizio e termine dello stesso, dell'importo, delle attività formative oggetto della prestazione e della relativa durata in ore, della tipologia del corso, delle modalità di svolgimento, del numero minimo di ore da dedicare al ricevimento degli studenti nonché degli obblighi connessi alla verifica delle attività. Qualora lo studioso o esperto contraente sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, il contratto è stipulato previa acquisizione dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

## **Art. 10) Durata e rinnovo del contratto**

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento hanno la durata di un anno accademico e possono essere rinnovati. Il Direttore di Dipartimento può, con propria deliberazione da adottarsi anno per anno sulla base di una positiva e motivata valutazione dell'attività svolta dal docente a contratto nell'anno accademico precedente, proporre la stipula del contratto con lo stesso docente.

## **Art. 11) Retribuzione**

La corresponsione del compenso, qualora previsto, è effettuata, di norma, in un'unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione da parte del Professore a contratto del registro delle lezioni impartite.

I contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento, se retribuiti, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale ovvero rapporto di collaborazione unitaria e continuativa (art. 50, comma 1 lettera C bis TUIR 1987 n. 917) e, pertanto, non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

La retribuzione deve essere indicata nel contratto, al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del prestatore.

**Art. 12) Diritti e doveri dei Professori a contratto titolari di insegnamento ufficiale**

I Professori a contratto incaricati di insegnamenti ufficiali ai sensi del presente Regolamento tengono il corso di insegnamento, ufficiale o integrativo, che è stato loro affidato e svolgono altresì le attività didattiche ad esso connesse.

Partecipano alle commissioni degli esami di profitto per l'intero anno accademico di riferimento, nonché all'esame finale per il conseguimento del titolo di studio.

Partecipano, inoltre, alle attività di orientamento e assistenza agli studenti nell'ambito dei servizi predisposti dai Coordinatori dei Corsi. Possono assegnare tesi di laurea e coordinarne lo svolgimento e prendere ai Consigli di Dipartimento allegati, nell'ipotesi in cui siano convocati.

**Art. 13) Risoluzione per inadempimento**

In caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il contratto è risolto su deliberazione del Consiglio di Amministrazione notificata all'interessato, senza che quest'ultimo possa rivendicare alcun compenso.

**Art. 14) Norme finali e di salvaguardia**

Per quanto non espressamente regolamentato in questa sede, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di contratti.